



Seduta del

16 aprile 2019

Comunicato il

18 aprile 2019

Protocollo n.

249

Incarico Niggli-Mathis

concernente l'esigibilità di misure preventive per garantire il rispetto del divieto di foraggiamento della selvaggina

Risposta del Governo

Il divieto di foraggiamento (attivo e passivo) della selvaggina nei Grigioni è stato inserito nella legislazione cantonale sulla caccia in occasione della sessione di ottobre 2016 e posto in vigore con effetto al 1° maggio 2017. Il divieto di foraggiamento della selvaggina rappresenta un divieto legale che riguarda tutti. Al pari dei comuni e dei privati, anche gli agricoltori hanno la responsabilità di fare in modo che tale divieto non venga infranto nelle loro aziende. Per quanto concerne i compiti e le spese aggiuntivi a ciò correlati per le aziende agricole, in occasione della sessione il Consigliere di Stato competente ha spiegato in sintesi che i depositi di balle di foraggio dovrebbero essere protetti con mezzi adeguati dai cervidi, in particolare dai cervi. Anche i resti di foraggio ("Usrumata") dovrebbero essere messi al riparo dagli ungulati. Gli agricoltori potrebbero determinare in autonomia le misure necessarie a tale scopo; la loro adozione però sarebbe una necessità e secondo il principio del perturbatore i costi sarebbero a carico degli agricoltori. La legislazione sulla caccia a livello federale e cantonale prevede risarcimenti solo per danni a colture e misure volte a proteggere queste ultime, non però per provvedimenti relativi a prodotti raccolti. Si intende continuare ad applicare questo principio.

Per il resto, il divieto di foraggiamento della selvaggina verrà attuato con ragionevolezza. Gli organi di vigilanza della caccia rilevano foraggiamenti illegali con un modulo di notifica e informano le persone interessate in merito ai passi successivi. L'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) invita per iscritto la persona colpevole a rimuovere il foraggiamento illegale. Solo dopo un nuovo controllo una volta decorso il relativo termine viene presa in considerazione una decisione soggetta a spese. Fino ad oggi è stato necessario inviare diffide scritte a sei aziende agricole. Non è ancora stato necessario procedere all'emanazione di decisioni. Piuttosto, dall'introduzione del divieto si è riscontrato con soddisfazione che gli agricoltori hanno già contribuito in misura importante a fare in modo che gli animali selvatici non possano raggiungere il foraggio destinato agli animali da reddito depositato nelle fattorie.

L'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) non controlla che le aziende agricole abbiano adottato misure preventive in relazione al divieto di foraggiamento, dato che ciò non soggiace al controllo agricolo. L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali è competente solo per l'esecuzione del divieto di foraggiamento della selvaggina previsto dal diritto sulle epizoozie. Quest'ultimo deve essere delimitato in maniera netta rispetto a quello previsto dalla legislazione sulla caccia. Per ragioni legate alle epizoozie, il 1° settembre 2016 il veterinario cantonale ha emanato un divieto di foraggiamento attivo e passivo della selvaggina limitato al confine settentrionale del Cantone (19 comuni) per un periodo di due anni. In data 1° settembre 2018 tale divieto è stato prolungato di tre anni. In ultima analisi serve per evitare che la tubercolosi (TB) si diffonda tra gli effettivi locali di animali da reddito. In questa zona tutti sono obbligati ad astenersi dal foraggiare la selvaggina e ad adottare provvedimenti affinché gli ungulati non possano accedere al foraggio destinato agli animali da reddito, a resti di foraggio o a rifiuti urbani come compost o sfalcio verde. Le spese per questi provvedimenti e queste misure preventive devono essere sostenute dai detentori di animali nel quadro dei loro obblighi di collaborazione e di diligenza secondo quanto previsto dalla legislazione sulle epizoozie e non possono essere indennizzate dal Cantone. In collaborazione con l'UCP, l'USDA provvede all'esecuzione di questo divieto di foraggiamento della selvaggina previsto dal diritto in materia di epizoozie per quanto concerne gli aspetti legati alle epizoozie. L'USDA verifica anche notifiche relative all'insufficienza o alla mancanza di misure preventive con contestuale presenza di cervi. Se vi è necessità di intervenire, in un primo momento i detentori di animali verrebbero invitati a voce ad adottare misure corrispondenti. Solo molto di rado e in casi gravi o in caso di mancata osservanza di quanto disposto a voce in passato si è reso necessario adottare misure amministrative aggiuntive soggette a spese. Nel 2017 e nel 2018 si è reso necessario emanare complessivamente quattro decisioni soggette a spese (due sequestri di 1° grado, due inviti ad adottare misure).

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin